

Art. 9 - Premio di Risultato

le Parti istituiscono un sistema retributivo variabile ed incentivante, aggiuntivo rispetto al trattamento economico previsto a titolo di minimo tabellare dal CCNL, volto ad introdurre un premio di risultato (nel prosieguo "PdR") conforme a quanto disposto dai commi 182 e ss. dell'art. 1 della Legge n. 208 del 2015, e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25/03/2016, ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali, secondo quanto previsto dall'art. 51 del D. Lgs 81/2015.

Le Parti concordano che tale sistema incentivante preveda la corresponsione di un PdR legato al raggiungimento di determinati obiettivi condivisi e la cui erogazione sia strettamente connessa ai risultati conseguiti dai lavoratori.

Le Parti concordano che il Premio di Risultato - spettante al personale a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato con contratto di lavoro pari o superiore a 6 mesi - avrà validità per il triennio 2022-2024, collegato alla presenza individuale e a quella collettiva, con importi pro-capite così suddivisi e da riproporzionare per i contratti part-time sulla base della percentuale lavorata:

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO DI DURATA PARI O SUPERIORE A 6 MESI		
ANNO	INDIVIDUALE	COLLETTIVO
2022	1.400,00 €	600,00 €
2023	1.500,00 €	600,00 €
2024	1.600,00 €	600,00 €

Gli importi pro-capite di PdR spettanti ai lavoratori assunti o cessati in corso d'anno, vengono determinati in relazione al periodo lavorato nell'anno stesso (PdR individuale/collettivo / 365-366 x n° giornate durata rapporto di lavoro).

L'erogazione del PdR non avrà effetto sugli istituti diretti e indiretti della retribuzione ivi incluso il TFR, in quanto già ricompresi nelle somme di cui al precedente comma.

In deroga alla data di sottoscrizione del presente verbale, il PdR di cui al presente articolo spetta con decorrenza 1° gennaio 2022 ed assorbe ogni eventuale somma spettante a titolo di PdR in base al Contratto Integrativo Aziendale di Secondo Livello di data 18 giugno 2015.

Il PdR viene erogato in un'unica soluzione con la mensilità relativa al mese di febbraio successivo all'anno di riferimento.

Le modalità, i criteri e gli obiettivi necessari ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione del PdR e dei benefici fiscali di cui dell'Art. 1, commi 182 e ss. della L. 208/2015, e successive modifiche e integrazioni, nonché del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25/03/2016 saranno concordemente fissati con apposito accordo sindacale, destinato a formare parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo Integrativo.